Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 agosto 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 15 aprile 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1965
registro n. 4 Presidenza, foglio n. 149

Viene conferita la medaglia di bronzo al valor militare al comune di VESTENANOVA con la seguente motivazione:

« Piccolo Comune di alta montagna, all'indomani dell' 8 settembre 1943, diede vita ad un fronte della resistenza, che, rafforzandosi nel tempo, sfociava in un forte movimento armato. Durante il suo lungo tormentoso calvario, ebbe a patire deportazioni di abitanti, saccheggi ed incendi di intere contrade, fucilazioni di ostaggi.

Tra le tappe del suo eroismo e del suo martirio, merita particolarmente menzione la data del 10 luglio 1944, nella quale furono massacrate a sciabolate quattordici persone di tutte le età. — Vestenanova, settembre 1943-aprile 1945 ».

(5250)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 993.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione in economia degli studi, della progettazione e della costruzione, da parte dell'industria privata, di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi e materiali speciali interessanti la difesa militare del Paese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i servizi degli arsenali, delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro della Marina militare e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, può essere disposta l'esecuzione in economia, fino all'importo di lire 50.000.000, degli studi, della progettazione e della costruzione, da parte dell'industria privata, di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi e materiali speciali interessanti l'Esercito e la Marina militare.

Art. 2.

Il ricorso alla procedura in economia prevista dal presente regolamento è subordinata alla preventiva motivata autorizzazione del Ministro per la difesa. Il relativo decreto, da allegarsi agli atti di liquidazione della spesa, deve specificatamente indicare il funzionario incaricato sotto la cui personale responsabilità sono eseguiti gli studi, la progettazione e la costruzione dei modelli e prototipi indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 2, di provvedere alla esecuzione in economia degli studi, progettazione e costruzione di modelli o prototipi di cui ai precedenti articoli invitano a mezzo di avvisi particolari più persone o ditte idonee a presentare in luogo, giorno e ora determinati offerte segrete contenenti le modalità di esecuzione delle prestazioni anzidette e i relativi prezzi e affidano, mediante appositi atti di sottomissione, tale esecuzione alla persona o ditta che ha presentato l'offerta più conveniente.

Essi possono provvedere anche rivolgendosi a determinata ditta o persona quando non siano pervenute offerte o la specialità o l'urgenza delle prestazioni siano tali da rendere ciò necessario.

Gli atti di sottomissione devono contenere le modalità di pagamento, i termini di consegna dei lavori, le penalità da infliggere in caso di inadempienza, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi a sua cura e spese a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 4.

Per il pagamento delle spese relative alla esecuzione delle prestazioni effettuate in economia di cui all'art. 1, il Ministero della difesa dispone a favore degli enti competenti i necessari accreditamenti, salvo che non ritenga di provvedere con mandati diretti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 994.

Modifica al regio decreto 19 novembre 1931 e successive modificazioni, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa alla indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito;

Visti il regio decreto 23 agosto 1935 e il regio decreto 27 gennaio 1941, n. 311, recanti aggiornamenti al regio decreto 19 novembre 1931;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 30 del regio decreto 19 novembre 1931, quale risulta modificato dall'art. 2 del regio decreto 23 agosto 1935 e dall'art 4 del regio decreto 27 gennaio 1941, n. 311, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. 995.

Inclusione dell'abitato di San Miniato (Pisa) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 769, emesso nell'adunanza del 18 maggio 1965;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori publici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Miniato, in provincia di Pisa.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1965

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1965.

Nomina del presidente dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, di approvazione del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1952, con il quale l'avv. Oddo Marinelli venne nominato presidente dell'Opera stessa;

Considerata l'opportunità di far luogo alla sua sostituzione;

Visto l'art. 2 capoverso del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Cinquanta è nominato presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, in sostituzione dell'avv. Oddo Marinelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1965
Registro n. 11, *foglio n.* 204

(5569)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1965.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con cui venne eretto in Ente morale l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto l'art. 5 del vigente statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1962, con il quale il prof. ing. Silvio Coggi è stato nominato presidente dell'Ente predetto, per il triennio 1961-1964;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica di cui innanzi per la durata di un triennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'avv. Adrio Casati è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

(5382)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica di Moena (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge medesima;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 maggio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la « zona panoramica di Moena » in comune di Moena, in provincia di Trento;

Considerato che il predetto verbale è stato pubblicato nei modi e termini fissati dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Moena;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Moena;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico quale tipica conca alpina a q. 1200 s. l. m. alle porte della Valle di Fassa formante uno stupendo quadro panoramico godibile da innumeri punti di vista, inquadrato da poderose balze montane ammantate da folte distese boscose dominate dai massicci di Costabella e del Latemar;

Decreta:

La « zona panoramica di Moena » in territorio del comune di Moena (Trento) delimitata dai confini catastali del comprensorio di Moena I che comprende la valletta e il passo di San Pellegrino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 gennaio 1959, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali.

La Soprintenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Moena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale dell'adunata della Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali del 18 *maggio* 1964

L'anno 1964 (millenovecentosessantaquattro) addì 18 (diciotto) del mese di maggio in Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano, castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a norma dell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggidì adunata la Commissione predetta nelle persone dei signori:

Mosna prof. Ezio, presidente della Commissione;
Rasmo prof. Nicolò, vicepresidente, soprintendente;
Manara mons. Francesco, rappresentante dell'Unione agricoltori della provincia di Trento;
Marconi dott. arch. Piero, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Trento;
Masè dott. arch. Renzo, rappresentante dell'Associazione dei professionisti della provincia di Trento.

Sono pure presenti regolarmente convocati i signori:
Weber Angelo, sindaco del comune di Moena con gli assessori comunali signori Pederiva Aurelio e Chiocchetti Simone;
Vidi dott. Riccardo, dirigente dell'Ufficio ispettorato ripartimentale delle foreste in Trento.

Risultano assenti i signori:
Pellegrini geom. Augusto, rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali; giustificato;
il sindaco del comune di Folgaria regolarmente convocato, non giustificato.
Segretario il sig. Osti dott. Arnaldo.

Ad ore 15,12 il presidente della Commissione, constatati la piena regolarità della convocazione, e la presenza dei membri della Commissione in sufficiente numero agli effetti della validità della deliberazione di cui a seguito, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare ai convenuti il prestabilito

Ordine del giorno:

1) Zona panoramica di Moena in comune di Moena;
2) Zona panoramica di Folgaria in comune di Folgaria;
3) Zona panoramica di Tovel in comune di Tuenno;

Ad 1) *dell'ordine del giorno*:

Il presidente espone anzitutto l'opportunità, prospettata da alcuni assessori del comune di Moena, che il settore di Moena sia incluso nell'elenco delle zone d'interesse panoramico della provincia di Trento considerato l'alto valore della zona predetta avviata a notevole e meritato incremento turistico.

Il sindaco di Moena non nasconde le sue perplessità sulla proposta vincolazione specie nei riguardi degli interessi economici dei suoi censiti, pur non negando che il territorio di Moena presenti notevolissimi elementi di alto interesse panoramico che meritano adeguata tutela.

Il soprintendente chiarisce che l'intento precipuo della tutela consiste nella protezione e nella salvaguardia di questo, come gli altri famosi settori alpini, nell'interesse stesso dei suoi abitanti, contro spesso non controllabili imprese speculative che menomano quei valori estetici d'ambiente e di paesaggio, che sono patrimonio comune della collettività nazionale.

Dopo ampia discussione il presidente sottopone al voto della Commissione e del sindaco di Moena la proposta di inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento della «zona panoramica di Moena» in comune di Moena (Trento) con la sottotrascritta delimitazione e motivazione:

«Stupenda conca alpina al limite settentrionale della Val di Fiemme a q. 1200 s.l.m. alle porte della Valle di Fassa, incorniciata da poderose balze montane ammantate da ampie distese boscose dominate dai massicci di Costabella e del Latemar.

Ambiente di alto interesse panoramico e turistico delimitato dai confini catastali del territorio del comune di Moena in cui è compresa la romita valle di S. Pellegrino».

Interpellato il rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della Regione Trentino-Alto Adige, il medesimo dichiara di nulla aver da obbiettare circa l'inclusione della suddetta zona nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento poichè l'amministrazione e lo sfruttamento del patrimonio boschivo del settore di Moena, come di ogni altra zona di alto interesse turistico e panoramico, segue necessariamente i criteri fondamentali del rispetto dell'ambiente e della migliore coltivazione e utilizzazione del bosco, essendo esclusa ormai ogni forma di derapamento della veste boscosa.

Dopo ulteriori precisazioni da parte del presidente e del soprintendente in merito al rispetto dei piani economici riguardanti le coltivazioni boschive la suddetta proposta viene approvata da tutti i componenti della Commissione presenti, mentre il sindaco del comune di Moena dichiara di astenersi, desiderando che la questione venga sottoposta e trattata dal Consiglio del comune di Moena.

Ad 2) dell'ordine del giorno:

(Omissis).

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 18.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(5303)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1965.

Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione delle ciliege di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962, contenente le norme di qualità per l'esportazione delle ciliege;

Visto il Regolamento 51/65/CEE della Commissione del 1° aprile 1965, che modifica le norme comuni di qualità per le ciliege, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 55 del 3 aprile 1965;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 21 luglio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 aprile 1962, contenente le norme di qualità per l'esportazione delle ciliege, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 2 «Caratteristiche qualitative»,

lettera *B* «Caratteristiche minime», punto 1),

— le disposizioni che figurano nel primo trattino sono sostituite dalle seguenti:

«— interi,

— di aspetto fresco».

la menzione «esenti da ogni difetto e, in particolare, da tracce di gelo, bruciature, lesioni e ammaccature» (ultimo trattino) è soppressa.

lettera *C* «Classificazione»,

le disposizioni riprese al punto 2) «Categoria I» sono sostituite dalle seguenti:

«I frutti di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Tuttavia possono presentare:

— una leggera deformazione o un lieve difetto di sviluppo;

— un lieve difetto di colorazione.

Devono inoltre essere esenti da bruciature, lesioni, ammaccature e difetti causati dalla grandine».

All'art. 5 «Imballaggio e presentazione»

le disposizioni della lettera *A* «Omogeneità» sono sostituite dalle seguenti:

«Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente frutti della stessa varietà e della stessa categoria di qualità.

La grandezza dei frutti deve essere pressappoco uniforme.

Inoltre, i frutti classificati nella categoria «Extra» devono presentare colorazione e maturazione uniformi».

lettera *B* «Condizionamento»

il secondo periodo del primo comma «I frutti devono essere separati dal fondo ...» è sopresso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1° aprile 1965.

Roma, addì 19 maggio 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
OLIVA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

(5297)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1965.

Avocazione al Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, delle facoltà che competono allo Stato quale azionista maggioritario della Società per azioni Ferrovie meridionali sarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme per la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Ritenuta la necessità di avocare al Ministero del tesoro tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista maggioritario (79,17%) della Società per azioni Ferrovie meridionali sarde allo scopo di addivenire allo scioglimento e messa in liquidazione della Società medesima, nonchè alla eventuale adozione degli altri provvedimenti previsti dal citato art. 6, attese le sue precarie condizioni economico-finanziarie;

Decreta:

Sono avocate al Ministero del tesoro tutte le facoltà che competono allo Stato nella sua qualità di azionista maggioritario (79,17%) della Società per azioni Ferrovie meridionali sarde allo scopo di addivenire allo scioglimento e messa in liquidazione della Società medesima, nonchè all'eventuale adozione degli altri provvedimenti previsti dall'art. 6 della sopra citata legge.

Roma, addì 28 maggio 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1965
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 180. — VENTURA SIGNORETTI

(5231)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 30 dicembre 1964, numero 152, con la quale l'Amministrazione provinciale di Rovigo ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica n. 113 denominata « Fossa Maestra o dell'Emissario » (tratto ricadente in provincia di Rovigo) dal confine provinciale all'innesto con la strada provinciale « Rovigo-Nogare » della lunghezza di km. 1+222;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 18 maggio 1965, n. 678, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che il tratto di strada in parola ha i requisiti voluti dall'articolo 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014 è classificata provinciale il tratto di strada di bonifica numero 113 denominato « Fossa Maestra o dell'Emissario » (tratto ricadente in provincia di Rovigo) della lunghezza di km. 1+222.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1965

(5781) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al convento dei Frati Minori nel comune di Chiampo (Vicenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 giugno 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente al convento dei Frati Minori (compreso) nel comune di Chiampo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Chiampo (Vicenza);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita dalla rigogliosa estensione di verde intorno ai Santuari della Pieve e della Grotta (anch'essi compresi nel vincolo) forma uno stupendo quadro naturale che offre panoramicamente punti di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la visuale di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Chiampo (Vicenza) adiacente ai Santuari della Pieve e della Grotta (anche essi compresi nel vincolo), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è costituita dalle seguenti particelle catastali:

Sezione A - foglio 6°: 397, 406, 191, 339, 193, 195, 196, 197, 345, 194, 267, 360, 364, 362, 271, 208.

Sezione *D* - foglio 1°: 9, 6, 7, 10, 8, 51, 52, 53, 54, 69, 419, 334, 358, 72, 369, 70, 74, 71, 78, 77, 76, 357, 423, 330, 424, 79, 428, 427, 3, 24, 326, 217, 302, 1, 4, 418, lett. A-C 224, 5, 464, 365, 350, 364, 467, 463, 351, 352, 353, 354, 422, 82, 80, 374, 83, 373.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Chiampo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 giugno 1965

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale della seduta tenutasi martedì 19 giugno 1962, alle ore 9,30 presso l'Amministrazione provinciale di Vicenza, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CHIAMPO - Vincolo sulla zona adiacente al convento dei Frati Minori compreso.

(*Omissis*).

Convocati dal presidente della Commissione con lettera 13 giugno 1962, sono intervenuti i signori:

(*Omissis*).

Constatato il numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione degli oggetti.

(*Omissis*).

Oggetto n. 2

CHIAMPO (Vicenza) - Proposta vincolo sulla zona adiacente al Convento dei Frati Minori.

Interviene il sindaco, ing. Giuseppe Nicolato.

Il sindaco assicura che anche l'Amministrazione comunale concorda sull'opportunità di tutelare la vona verde oggetto di esame, che rappresenta uno stupendo quadro naturale e che offre panoramicamente più punti di belvedere di notevole interesse pubblico.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 n. 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, la Commissione decide all'unanimità di proporre il vincolo sulla zona adiacente ai Santuari della Pieve e della Grotta compresi, in comune di Chiampo, come indicato nella planimetria allegata, facente parte integrante del presente verbale e precisamente:

Sezione *A* - Foglio VI: numeri 397, 406, 191, 339, 193, 195, 196, 197, 345, 194, 267, 360, 364, 362, 271, 208.

Sezione *D* - Foglio I: numeri 9, 6, 7, 10, 8, 51, 52, 53, 54, 69, 419, 334, 358, 72, 369, 70, 74, 71, 78, 77, 76, 357, 423, 330, 424, 79, 428, 427, 3, 24, 326, 217, 302, 1, 4, 418, lett. *A*, *C*, 224, 5, 464, 365, 350, 364, 467, 463, 351, 352, 353, 354, 422, 82, 80, 374, 83, 373.

(*Omissis*).

Fatto, letto e sottoscritto.

Il presidente: dott. Renato CEVESE

Il segretario: rag. Mario NOGARA

(5304)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Le Groane » ricadente nell'ambito dei comuni di Solaro, Cesate, Limbiate, Garbagnate Milanese e Senago.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 maggio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Le Groane » ricadente nell'ambito dei comuni di Solaro, Cesate, Limbiate, Garbagnate Milanese e Senago;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della citata legge agli albi comunali di Solaro, Cesate, Limbiate, Garbagnate Milanese e Senago;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dalla Società CO-FA e dai signori Verzura Umberto, Macciacchini Mario, Eredi Beretta, Zerbi Tommaso, Puricelli Oscar, Parma M. Teresa, nonchè dai sindaci di Cesate e Garbagnate Milanese;

Vista la richiesta del sindaco del comune di Cesate intesa ad ottenere una riduzione del vincolo per quanto riguarda la zona ricadente nel proprio comune;

Considerato che l'area da escludere dal vincolo medesimo è situata giusto al limite della linea di demarcazione fra lo stesso comune di Cesate e quello di Limbiate e che la sua sottrazione al provvedimento vincolativo non porterebbe alcun pregiudizio alla restante parte boschiva;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico data la conformazione del terreno e il particolare aspetto boschivo dovuto alla folta vegetazione in prevalenza di conifere che si estende per una superficie di circa quattro chilometri quadrati, costituente il tutto un quadro naturale godibile dalle vicine strade e località, e considerata anche la grande importanza di tale zona alberata, la quale forma un necessario diaframma di verde fra gli insediamenti residenziali e produttivi che si moltiplicano intorno alla città di Milano;

Decreta:

La zona sita nei territori dei comuni di Solaro, Cesate, Limbiate, Garbagnate Milanese e Senago, denominata « Le Groane », ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è costituita esattamente da due aree: una nel comune di Solaro e l'altra ricadente nei comuni di Cesate, Limbiate, Garbagnate Milanese e Senago.

I confini del vincolo sono i seguenti:

nel *comune di Solaro* la zona è delimitata:

a *nord* dalla strada che ad est dell'abitato di Solaro (quota 211 sulla strada Solaro-Limbiate) raggiunge quota 216 sulla strada Solaro-Mombello, indi questa strada sino al torrente Cisnara, il corso del torrente Cisnara fino al confine col comune di Ceriano Laghetto e questa linea di confine a raggiungere il torrente Lombra;

a *est* dal confine col comune di Mombello fino al ponte (quota 201) sulla strada Solaro-Limbiate;

a *sud-ovest* dalla strada Solaro-Limbiate nel tratto compreso tra quota 211 (est di Solaro) e quota 201 (ponte sul Lombra);

nel *comune di Cesate* la zona è così delimitata:

a *ovest* dal torrente Guisa;

a *sud* dalla linea di confine con il comune di Garbagnate Milanese;

a *est* quattordicesima strada, rondò sud, corso Europa;

a *nord* confine con il comune di Solaro;

nel *comune di Limbiate* la zona è così delimitata:

a *nord* dalla linea che congiunge la quota 198 con la linea di confine con il comune di Cesate;

a *est* dalla quota 198 seguendo il torrente Cisnara fino alla linea di confine con il comune di Senago;

a *ovest* dalla linea di confine con il comune di Cesate;

a *sud* dalla linea di confine con il comune di Senago;

nel *comune di Garbagnate Milanese* la zona è così delimitata:

a *ovest* dal corso del torrente Guisa nel tratto compreso tra la strada Garbagnate-Senago ed il confine con il comune di Cesate;

a *nord* dal confine dei comuni di Cesate e Limbiate tra il corso del torrente Guisa e quello del torrente Cisnara;

a *est* dalla linea di confine con il comune di Senago fino all'incontro della strada Garbagnate-Senago;

a *sud* dalla strada che da Garbagnate porta a Senago;

nel *comune di Senago* la zona è così delimitata:

a *ovest* dalla linea di confine con il comune di Garbagnate nel tratto compreso tra la strada Garbagnate-Senago e la quota 186;

a *nord* dal confine con il comune di Limbiate nel tratto compreso tra la predetta quota 186 ed il torrente Cisnara;

a *est* dal corso del torrente Cisnara tra il confine del comune ed il ponte sul Cisnara sulla strada Garbagnate-Senago;

a *sud* da quest'ultima strada fino alla linea di confine con il comune di Garbagnate Milanese.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Cesate, Solaro, Limbiate, Garbagnate Milanese e Senago provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Adunanza del 16 maggio 1963

(*Omissis*).

La zona denominata « Le Groane » è una zona boschiva che nonostante i massicci disboscamenti degli scorsi anni, presenta ancora, per la superficie di quattro chilometri quadrati, un cospicuo carattere di bellezza naturale per la folta vegetazione in prevalenza di conifere e per la varia pittoresca conformazione del terreno.

La Commissione

Udita l'esauriente relazione dell'arch. Beretta, rappresentante dell'Associazione dei professionisti ed artisti;

Riconosciuto che il particolare aspetto boschivo per la folta vegetazione, in prevalenza di conifere, che si estende per una superficie di circa quattro chilometri quadrati e la conformazione del terreno, costituiscono un quadro di bellezza naturale godibile dalle immediate località e dalle strade vicine;

Constatata la particolare importanza della zona boschiva, la quale costituisce un necessario diaframma verde fra gli insediamenti residenziali e produttivi che si moltiplicano attorno alla città di Milano;

Vista la necessità di conservare ed, anzi, incrementare le alberature ivi esistenti e difendere la zona di cui sopra da uno sfruttamento ad uso industriale e residenziale;

Udite le osservazioni avanzate dai rappresentanti dei Comuni di Limbiate e Cesate, i quali sono favorevoli al vincolo ma non ai limiti proposti;

Udite le osservazioni del rappresentante del comune di Senago che si astiene dal voto;

Assenti i sindaci dei comuni di Solaro e Garbagnate;

Delibera:

L'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497, nei riguardi della zona denominata « Le Groane », come quadro panoramico di particolare bellezza, nel seguente modo:

nel *comune di Solaro* la zona è così delimitata:

a *nord* dalla strada che ad est dell'abitato di Solaro (quota 211 sulla strada Solaro-Limbiate) raggiunge quota 216 sulla strada Solaro-Mombello, indi questa strada fino al torrente Cisnara, il corso del torrente Cisnara fino al confine col comune di Ceriano Laghetto e questa linea di confine a raggiungere il torrente Lombra;

a *est* dal confine col comune di Mombello fino al ponte (quota 201) sulla strada Solaro-Limbiate;

a *sud-ovest* dalla strada Solaro-Limbiate nel tratto compreso tra quota 211 (est di Solaro) e quota 201 (ponte sul Lombra);

nel *comune di Cesate* la zona è così delimitata:

a *ovest* dal torrente Guisa;

a *sud* dalla linea di confine con il comune di Garbagnate;

a *est* dalla linea di confine con il comune di Limbiate;

a *nord* dalla linea di confine con i comuni di Limbiate e Solaro;

nel *comune di Limbiate* la zona è così delimitata:

a *nord* dalla linea che congiunge la quota 198 con la linea di confine con il comune di Cesate;

a *est* dalla quota 198 seguendo il torrente Cisnara fino alla linea di confine con il comune di Senago;

a *ovest* dalla linea di confine con il comune di Cesate;

a *sud* dalla linea di confine con il comune di Senago;

nel *comune di Garbagnate Milanese* la zona è così delimitata:

a *ovest* dal corso del torrente Guisa nel tratto compreso tra la strada Garbagnate-Senago ed il confine con il comune di Cesate;

a *nord* dal confine dei comuni di Cesate e Limbiate tra il corso del torrente Guisa e quello del torrente Cisnara;

a *est* dalla linea di confine con il comune di Senago fino all'incontro della strada Garbagnate-Senago;

a *sud* dalla strada che da Garbagnate porta a Senago:

nel *comune di Senago* la zona è così delimitata:

a *ovest* dalla linea di confine con il comune di Garbagnate nel tratto compreso tra la strada Garbagnate-Senago e la quota 186;

a *nord* dal confine col comune di Limbiate nel tratto compreso tra la predetta quota 186 ed il torrente Cisnara;

a *est* dal corso del torrente Cisnara tra il confine del Comune ed il ponte sul Cisnara sulla strada Garbagnate-Senago;

a *sud* da quest'ultima strada fino alla linea di confine con il comune di Garbagnate.

(5305)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Santa Maria del Colle nel comune di Montebelluna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 aprile 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona di Santa Maria del Colle nel comune di Montebelluna;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montebelluna;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta sulla cui sommità si erge la bianca Chiesa settecentesca di Santa Maria, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce con le sue pendici solcate dalle vecchie strade in dolce pendio, fiancheggiato dal verde dei prati e degli alberi, un quadro naturale di notevole bellezza e di rilevante importanza, nonchè un complesso avente valore estetico e tradizionale sotto l'aspetto della conservazione dei luoghi caratteristici e connaturati alla storia dei paesi circostanti;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Montebelluna, costituita dal Colle di Santa Maria, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: ad est da via Domenico Zucareda e via Augusto Serena; a sud da via Paleoveneti e via Piazzetta; ad ovest il confine del foglio 1, sezione *F* di Montebelluna; a nord il confine del foglio 1°, sezione *F* di Montebelluna, la via Mercato Vecchio e via Zucareda.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Montebelluna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 40

della seduta tenuta il giorno 20 aprile 1963 per trattare il seguente ordine del giorno:

1) MONTEBELLUNA - Zona paesistica Santa Maria del Colle.

2) (*Omissis*).

3) (*Omissis*).

La seduta ha inizio presso l'Amministrazione provinciale di Treviso alle ore 9.

(*Omissis*).

Il presidente, dopo aver dichiarata aperta la seduta, passa a trattare il primo argomento posto all'ordine del giorno e dà la parola al Soprintendente, il quale rende edotta la Commissione sull'intervento della Soprintendenza in merito alla progettata costruzione di un nuovo edificio, che avrebbe dovuto sorgere nell'area del vecchio centro di Montebelluna denominato Santa Maria in Colle, specificando che, se detta costruzione fosse sorta, avrebbe gravemente compromesso la bellezza e le caratteristiche di un complesso paesistico di particolare rilevanza. Il prof. Guiotto informa inoltre, come in quell'occasione sia stata constatata col pieno assenso del comune di Montebelluna l'urgenza e l'assoluta necessità di tutelare con il vincolo paesagistico tutta la zona in oggetto che, altrimenti, il solo regolamento edilizio comunale difficilmente potrebbe preservare.

Le parole del soprintendente incontrano l'assenso di tutti i membri della Commissione i quali, ben conoscendo la località e le caratteristiche della stessa si rendono perfettamente conto di quanto sia urgente impedire qualsiasi manomissione della zona.

Il presidente infine considerato che il Colle di Santa Maria in Montebelluna sulla cui sommità si erge la bianca chiesa settecentesca, costituisce: *A*) con le sue pendici solcate dalle vecchie strade in dolce pendio, fiancheggiate dal verde dei prati e degli alberi, un quadro naturale di notevole bellezza e di rilevante importanza; *B*) anche sotto l'aspetto della conservazione dei luoghi caratteristici e connaturati alla storia ed alla tradizione dei paesi circostanti, a sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela sulla chiesa di Santa Maria in Colle nel Comune di Montebelluna e per tutto il territorio circostante compreso entro il seguente perimetro:

est: da via Domenico Zucareda e via Augusto Serena;

sud: da via Paleoveneti e via Piazzetta;

ovest: il confine del foglio 1°, sezione *F* di Montebelluna;

nord: il confine del foglio 1°, sezione F di Montebelluna, la via Mercato Vecchio e via Zuccareda.

La proposta del presidente viene approvata all'unanimità da tutti i membri della Commissione compreso il delegato del sindaco di Montebelluna.

(*Omissis*).

Alle ore 14 la seduta è tolta.

Il presidente: G. CACCIANIGA

Il segretario: A. BENVEGNU'

(5306)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1965.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Venezia Tessera.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, le direzioni di atterraggio sull'aeroporto civile di Venezia Tessera;

Decreta:

Articolo unico.

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto aperto al traffico aereo commerciale internazionale di Venezia Tessera, come segue:

coordinate geografiche:
latitudine 45°30'00" nord;
longitudine 12°21'00" est;
quota s.l.m. centro aeroporto: m. 2,30;
quota dei tratti interessati dai piani di avvicinamento della pista principale e della pista sussidiaria:
lato N-E m. 2,00;
lato S-O m. 2,40;
lunghezza piste di atterraggio:
pista principale m. 2.700 direzione atterraggio 044°-224°;
pista sussidiaria m. 2.700 direzione atterraggio 044°-224°.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

(5448)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1965.

Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955 — norme per la prevenzione degli infortuni — concernenti rispettivamente le verifiche periodiche delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè degli impianti di messa a terra;

Visto l'art. 399 del precitato decreto presidenziale, relativo all'approvazione della documentazione relativa all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 settembre 1959, concernente l'attribuzione dei compiti e la determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto ministeriale 22 febbraio 1965 concernente modifiche nelle attribuzioni dei compiti stabilite con il precedente decreto ministeriale;

Considerata la necessità di modificare il decreto ministeriale 12 settembre 1959, limitatamente ai verbali di verifica periodica delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè degli impianti di messa a terra;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati i modelli dei verbali di verifica periodica annessi al presente decreto, relativi ai controlli delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

ENTE NAZIONALE PREVENZIONE INFORTUNI (E N P I)

Sede di . . . .

Controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche
(Art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n 547 - Decreto ministeriale 22 febbraio 1965)

VERBALE DI VERIFICA

N. . . . .

Data . . . .

Verifica precedente in data . . . . . .

Il sottoscritto funzionario dell'E N P I. ha proceduto alla verifica delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nello stabilimento/cantiere della Ditta . . . . esercente . . . . nel Comune di . . . . di cui alla scheda di denuncia N. . . . . . e, a seguito dei controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

1) Parti protette e sistema di protezione adottato per ciascuna di esse . .

. . . .

. . . .

. . . .

2) Caratteristiche costruttive delle aste e delle punte . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

3) Corde terminali e reti . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

4) Dispersori . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

5) Valori della resistenza in Ohm, misurata col metodo . . . .

(1) In riferimento al verbale di collaudo rilasciato in data . . . . dal Comando dei vigili del fuoco di . . . . ha inoltre rilevato . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

In relazione a quanto sopra si dovrà provvedere a: . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Eventuali osservazioni . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Per ricevuta
Il rappresentante della Ditta *Il funzionario dell'E N P I*

. . . .

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

---

(1) Riservato alle verifiche di edifici e impianti relativi alle aziende e alle lavorazioni previste dall'art. 38 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

ENTE NAZIONALE PREVENZIONE INFORTUNI (E N P I)

Sede di . . . .

Verifiche impianti messa a terra

(Art 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n 547 - Decreto ministeriale 22 febbraio 1965)

VERBALE DI VERIFICA

N. . . . .

Data . . . .

Visita precedente in data . . . .

Il sottoscritto funzionario dell'E N P I ha proceduto alla verifica degli impianti di messa a terra nello stabilimento-cantiere della Ditta . . . . esercente . . . . nel Comune di . . . . di cui alla scheda di denuncia N . . . . ed a seguito dei controlli effettuati ha rilevato le seguenti caratteristiche:

a) Conduttori di terra . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

b) Connessioni . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

c) Dispersori

. . . .

. . . .

. . . .

I valori della resistenza in Ohm, misurata col metodo . . . . risultano:

1) per il complesso delle derivazioni a terra di ogni impianto:

2) per singoli dispersori (eventuale):

. . . .

. . . .

. . . .

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate: . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Eventuali osservazioni . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Per ricevuta

Il rappresentante della Ditta *Il funzionario dell'E N P I*

. . . .

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(5278)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1965.

Autorizzazione all'Ufficio del medico di porto di Gela a praticare le vaccinazioni contro il vaiolo ed il colera ed a rilasciare i relativi certificati internazionali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto 24 maggio 1963, concernente la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed il rilascio dei relativi certificati validi ai fini internazionali;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'Ufficio del medico di porto di Gela l'autorizzazione a praticare le vaccinazioni contro il vaiolo ed il colera ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del medico di porto di Gela è autorizzato a praticare le vaccinazioni contro il vaiolo ed il colera ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 13 luglio 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(5444)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Approvazione di nuove condizioni di polizza per le tariffe di capitalizzazione, presentate dalla Società di assicurazioni « La Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni di polizza relative alle tariffe di capitalizzazione in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza relative alle tariffe di capitalizzazione a premio unico e a premio annuo, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, approvate con decreto ministeriale 16 febbraio 1948, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

Roma, addì 30 luglio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(5505)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 luglio 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Valenza.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Valenza ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Antonino Nielfi.

Questi ha provveduto alla approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1964 e del bilancio 1965 e si è dedicato con vivo impegno ad alcuni dei più urgenti problemi di quella civica azienda, quali la sistemazione del personale attraverso i concorsi per gli avventizi, che da tempo attendevano il passaggio in ruolo, e varie opere pubbliche, affrettando l'ultimazione di quelle in corso come l'asilo nido e scuola materna e promuovendo l'avvio di numerose altre, fra le quali particolarmente importante l'edificio scolastico, mentre sono in corso di regolarizzazione e definizione pratiche relative all'attuazione del piano regolatore.

La sospensione dell'attività del commissario in vista di nuove elezioni al termine del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, porterebbe quindi ad un ritardo nella soluzione di vari problemi e nella definizione delle suddette pratiche, con pregiudizio dell'interesse della collettività.

Inoltre nessun elemento è finora affiorato da cui possa dedursi al momento presente che si sia modificata la situazione elettorale che dette luogo alla costituzione, nell'interno del Consiglio, di due gruppi contrapposti di pari consistenza numerica, ed alla conseguente impossibilità di procedere alla elezione del sindaco e degli assessori: in elezioni a breve scadenza quindi potrebbe ripetersi il risultato delle ultime, ed anche per questa ragione appare opportuno o addirittura necessario un ulteriore periodo di attesa e di chiarificazione.

Pertanto si ritiene che ricorrano i motivi che giustifichino la proroga della gestione commissariale ai sensi di legge.

Alessandria, addì 27 luglio 1965

Il prefetto: VEGNI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1965, col quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Valenza ed è stato nominato commissario straordinario per la gestione provvisoria di quel Comune il vice prefetto ispettore dott. Antonino Nielfi;

Ritenuto — come risulta dalla relazione illustrativa allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante — che ricorrono i motivi per prorogare il primo periodo di tre mesi di gestione straordinaria di altri tre mesi, come previsto dalla legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103; del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Valenza è prorogata di tre mesi e per lo stesso periodo sono prorogati i poteri del commissario straordinario dott. Antonino Nielfi.

Alessandria, addì 27 luglio 1965

Il prefetto: VEGNI

(5383)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 agosto 1965:

Scatà Guglielmo, notaio residente nel comune di Condove, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Stallo Roberto, notaio residente nel comune di Carignano, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

(6090)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre convenzionate di « Diritto costituzionale » e di « Diritto processuale civile » presso la Facoltà di giurisprudenza nella Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, sono vacanti le cattedre convenzionate di « Diritto costituzionale » e di « Diritto processuale civile », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6112)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di pertinenze idrauliche site nei centri abitati della provincia di Parma

Con decreto 28 luglio 1965, n. 639 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato diposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei sottoindicati terreni di pertinenze idrauliche site nei centri abitati della provincia di Parma, di complessivi Ha 8.03.60 cui alle planimetrie rilasciate il 7 dicembre 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Parma, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso:

1) Pertinenze del torrente Parma in comune di Parma, foglio n. 2, mappale n. 127 di . . Ha 1.46.00
c. s. foglio n. 17, mappale n. 134 di . . » 0.49.20
c. s. foglio n. 17, mappale n. 167 di . . » 0.04.10
c. s. foglio n. 22, mappale n. 177 di . . » 1.05.00
c. s. foglio n. 22, mappale n. 178 di . . » 0.02.50
c. s. foglio n. 23, mappale n. 221 di . . » 0.65.60
c. s. foglio n. 23, mappale n. 222 di . . » 0.46.00
c. s. in comune di Vigatto, foglio n. 1, mappale n. 57 di . . . » 0.33.60
c. s. foglio n. 1, mappale n. 58 di . . » 0.45.60
c. s. foglio n. 4, mappale n. 55 di . . » 1.73.20

2) Pertinenze del torrente Baganza, in comune di Parma, foglio n. 16, mappale n. 242 di . . » 0.07.80
c. s. foglio n. 16, mappale n. 243 di . . » 0.18.80
c. s foglio n. 16, mappale n. 244 di . . » 0.10.80
c. s. foglio n. 16, mappale n. 245 di . . » 0.00.50
c. s. foglio n. 16, mappale n. 246 di . . » 0.36.60
c. s. foglio n. 23, mappale n. 218 di . . » 0.06.60
c. s. foglio n. 23, mappale n. 219 di . . » 0.02.70
c. s. foglio n. 23, mappale n. 220 di . » 0.02.80
c. s. in comune di San Pancrazio, foglio n. 41, mappale n. 159 di . . . . » 0.13.60

3) Pertinenza del torrente Stirone in comune di Fidenza, foglio n. 44, mappale n. 249 di . » 0.14.20
c. s. foglio n. 44, mappale n. 250 di . . » 0.18.40

(5427)

Inclusione della frazione di Villa Vomano del comune di Teramo nell'elenco delle località sismiche di 2ª categoria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 565, di concerto con il Ministro per l'interno, la frazione di Villa Vomano del comune di Teramo è inclusa nell'elenco dei Comuni e frazioni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia per le località sismiche, allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Detta frazione viene inclusa tra le località sismiche di 2ª categoria.

(5431)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1965, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 130, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 16 marzo 1963 dall'Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) contro la delibera 9 novembre 1962 della Commissione regionale di Roma di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è stato accolto.

La delibera di cui sopra è, pertanto, annullata.

(5354)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1965, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 58, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 17 ottobre 1963 dal sig. Luigi Petrizzi contro la deliberazione n. 60 del 30 luglio 1963 del comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) è stato respinto perchè infondato.

(5355)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1965, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 245, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 14 giugno 1963 dal sig. Eduardo Marchionno contro la delibera 5 dicembre 1962 della Commissione regionale di L'Aquila di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è stato accolto.

La delibera di cui sopra è, pertanto, annullata.

(5356)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1965, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 129, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 19 giugno 1963 dal sig. Luigi Spedicato contro la delibera 4 dicembre 1962 della Commissione regionale di L'Aquila di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è stato accolto.

La delibera di cui sopra è, pertanto, annullata.

(5357)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1965, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 128, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 12 giugno 1963 dal sig. Innocenzo Rinaldi, conto la delibera 4 dicembre 1962 della Commissione regionale di L'Aquila, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è stato accolto.

La delibera di cui sopra è, pertanto, annullata.

(5358)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1965, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 57, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 19 giugno 1964 dal sig. Luigi Petrosi contro l'Istituto autonomo per le case popolari di Piacenza è stato dichiarato inammissibile.

(5428)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di S. Filippo del Mela (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.479.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5962)

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Rosolini (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.421.000, per la copertura di disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5963)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Tortorici (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5964)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Moio Alcantara (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.296.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(5965)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Lipari (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5966)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Graniti (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5967)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Licodia Eubea (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.048.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5968)

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Realmonte (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5969)

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Godrano (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5970)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Cerami, (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5971)

Autorizzazione al comune di Sperlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Sperlinga (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.151.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5972)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1965, il comune di Agira (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.353.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6064)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Banari (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5973)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di San Lupo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5974)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Lisciano Niccone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.014.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5860)

Autorizzazione al comune di Castello d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune ro Castello d'Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5856)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Caianello (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5857)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Filandari (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.479.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5858)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1965, il comune di Cellino Attanasio (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.823.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5859)

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Trevi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.790.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5861)

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Alviano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.389.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5862)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.945.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5865)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Montefiorino (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.968.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5863)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Novi di Modena (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.316.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5864)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.083.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5866)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Marano sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 31.094.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5867)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Montecreto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.990.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5868)

Autorizzazione al comune di San Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di San Romano in Garfagnana (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5869)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli nominativi di Debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). *Elenco n. 2*

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Pr. Redim. 3,50% (1934)	208.579 (nuda proprietà)	Altoffi Dante fu Bortolo, minore sotto la patria potestà della madre Pianazzi Margherita di Bartolomeo, vedova Altoffi, domiciliata a Scopa (Novara). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Pianazzi Margherita di Bartolomeo ved. di Altoffi Bortolo, domiciliata a Scopa (Novara)	8.600
Id.	528 687 (nuda proprietà)	Blua Francesco, Maria e Caterina fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Ghigo Maddalena, vedova di Blua Pietro, domiciliata a Valdieri (Cuneo). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Ghigo Maddalena fu Beniamino, vedova di Blua Pietro fu Giacomo, domiciliata a Valdieri (Cuneo), giusta scheda richiesta n. 135 del 13 febbraio 1936 della Direzione generale PP. TT. Proviene dall'iscrizione 496189 annullata per traslazione	4.300
Rendita 5% (1935)	222.689 (nuda proprietà)	Fava Paolo fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Fava Marianna fu Paolo vedova Fava, domiciliata in Palazzolo (Siracusa). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Fava Marianna fu Paolo vedova Fava, domiciliata in Palazzolo (Siracusa)	1.700
Id.	221.169 (nuda proprietà)	Scala Olga di Giuseppe, nubile, domiciliata in Strambinello (Aosta). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Caserio Maria Teresa fu Michele, vedova Caserio, domiciliata in Quagliazzo (Torino)	10.000
Id.	186.876 (nuda proprietà)	Colleoni Francesca fu Giovanni maritata Piccirilli, domiciliata in Roma. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Tata Adele fu Donato vedova Colleoni Giovanni, domiciliata in Monterotondo (Roma)	2.300

Roma, addì 29 luglio 1965

Il Direttore generale: GAGLIARDO

(5637)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5328-29/V di data 21 febbraio 1935, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Maver, nato a Trieste il 2 dicembre 1902 e qui residente in via delle Campanelle, 310, venne ridotto in forma italiana di « Mauri », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 17 maggio 1965, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Maver »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/5328-29/V di data 21 febbraio 1935 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Mauri Giuseppe è restituito nella sua forma originaria di « Maver ».

Analoga restituzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Iurievich Giuseppina, nata a Trieste il 16 marzo 1907, moglie.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 luglio 1965

Il prefetto: MAZZA

(5585)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di due componenti la Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Potenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1965 presso le Corti di appello;

Letta la nota del 13 maggio 1965, n. 1501, del presidente della Corte di appello di Potenza con la quale si chiede, in sostituzione del defunto prof. Mazzacane Elio, componente supplente della Commissione presso quella Corte e del dottor De Donato Victor Ugo, presidente supplente della predetta Commissione, il quale ha chiesto di essere dispensato per ragioni di salute, siano nominati rispettivamente il prof. Scarano Luigi, ordinario dell'Università di Napoli presso la Facoltà di scienze politiche ed il dott. Rossi Salvatore, consigliere presso la Corte medesima;

Ritenuto che occorre procedere a detta sostituzione;

Letto l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il prof. Scarano Luigi, ordinario dell'Università di Napoli, presso la Facoltà di scienze politiche, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Potenza in sostituzione del defunto prof. Mazzacane Elio.

Il dott. Rossi Salvatore, consigliere della Corte di appello di Potenza, è nominato presidente supplente della stessa Commissione, in sostituzione del dott. De Donato Victor Ugo.

Roma, addì 25 maggio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1965
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 343. — CHIRICO

(5398)

Sostituzione di un componente la Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Catania

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1965;

Letta la nota n. 189/4C del 4 giugno 1965 del presidente della Corte di appello di Catania, il quale chiede che, in sostituzione del componente supplente della Commissione prof. Vincenzo Cassi, dimissionario, sia nominato il professore Eduardo Grasso, ordinario di diritto processuale civile presso quella Università;

Ritenuto che occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 32 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il prof. Eduardo Grasso, ordinario di diritto processuale civile della Università degli studi di Catania, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof. Vincenzo Cassi.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1965
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 350. — CHIRICO

(5399)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli Istituti di istruzione tecnica relativa ai posti disponibili al 1° ottobre 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esame e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli Istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

N. d'ordine	Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
		Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
	Istituti tecnici agrari		
	Insegnanti		
1	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	—	1
2	Chimica e industrie agrarie	—	1
3	Economia ed estimo rurale	—	1
4	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	1	1
	Insegnanti tecnici pratici		
5	Esercitazioni pratiche	4	1
	Istituti tecnici commerciali e per geometri		
	Insegnanti		
6	Lettere italiane e storia	2	1
7	Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
	a) francese	1	1
	b) inglese	2	1
	c) spagnolo	1	—
8	Matematica	1	—
9	Matematica e fisica	1	1
10	Chimica e merceologia	—	1
11	Scienze naturali e geografia generale ed economica	2	—
12	Geografia generale ed economica . . .	1	—
13	Ragioneria e tecnica commerciale . . .	2	1
14	Materie giuridiche ed economiche . . .	2	1
15	Agronomia ed estimo	2	1
	Istituti tecnici industriali		
	Insegnanti		
16	Lettere italiane e storia	8	1
17	Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
	a) inglese	1	1
	b) tedesco	1	—

N. d'ordine	Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
		Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
18	Matematica e fisica	—	1
19	Chimica	1	—
20	Elettrotecnica e laboratorio	3	1
21	Radiotecnica e laboratorio	1	—
22	Meccanica, macchine e disegno relativo	—	1
23	Telecomunicazioni, telegrafia e telefonia	—	1
24	Tecnologia meccanica e laboratorio	1	1
25	Scienze naturali e geografia	1	—
26	Fisica	1	—
	Insegnanti tecnico-pratici		
27	Esercitazioni pratiche:		
	a) assistenti laboratorio chimico	1	—
	b) assistenti laboratorio tecnologico e metallurgico	1	—
	c) assistenti ufficio tecnico	1	1
	d) assistenti laboratorio misure elettriche	1	—
	e) assistenti laboratorio tecnologico	4	1
	f) assistenti laboratorio tecnologico edile	1	—
	g) aggiustaggio	2	1
	h) elettricisti	2	—
	i) filatore	4	—
	l) fonditore	4	—
	m) fucinatori e trattamenti termici	3	—
	n) macchine utensili	7	1
	o) radioelettricista	1	—
	p) tessitori	1	1
	q) laboratorio elettrotecnica e misure elettriche (da assistente generico e da assistente ufficio tecnico)	1	—
	Istituti tecnici nautici		
	Insegnanti		
28	Storia e geografia	1	—
29	Fisica, elementi di chimica e di macchine	1	—
30	Macchine marine e disegno	4	—
31	Teoria e costruzione delle navi	1	—
	Istituti tecnici femminili		
	Insegnanti		
32	Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esame e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1964, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di insufficiente », nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera « a » del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1963, l'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1964, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario di esami Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica Divisione I) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esame si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte 2ª.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartito dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1964 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con la indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni Commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Nella prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove di esame e tra le categorie dei titoli previste dal comma seguente per i concorsi per soli titoli.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, così ripartiti

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1964.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo » nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esame in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esame e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esame e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito dei concorsi per esame e titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a ottanta su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a ottanta su cento.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esame e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli e a quelli per soli titoli redatta su carta legale da L. 400 ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 4, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1964 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appar-

tenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esame e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate e per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1964;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzata istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1964 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento richiamerà nella domanda tale circostanza.

I candidati ciechi, mutilati o invalidi che si trovano nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal provveditore agli studi su carta legale (L. 400 per ogni foglio) aggiornato dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766,

c) (per i candidati che intendano avvalersi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1964, debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1963 per i posti disponibili al 1° ottobre 1963, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere *a)* e *b)*; i certificati attestanti i risultati dei concorsi, debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame.

Dal certificato attestante il risultato del concorso per esame e titoli, in base al quale i concorrenti ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, deve risultare la votazione conseguita nelle prove di esame;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1964 con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B)* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1964

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1965
Registro n. 44 Pubblica istruzione, foglio n. 217

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi e le prove di esame.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari.	Prova scritta trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato.
Chimica e industrie agrarie	Insegnanti di chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli istituti tecnici agrari.	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica o di industrie agrarie a scelta del candidato.
Economia ed estimo rurale	Insegnanti di economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario negli istituti tecnici agrari.	Prova scritta: trattazione di un argomento di economia o di estimo rurale a scelta del candidato.
Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	Insegnanti di costruzioni rurali e disegno relativo; elementi di topografia e disegno relativo; meccanica agraria negli istituti tecnici agrari.	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di topografia, di costruzioni o di meccanica a scelta del candidato.
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A* francese, inglese, spagnolo	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali.	Prova scritta traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici commerciali.	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Chimica e merceologia	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali.	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica o di merceologia.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	Prova scritta: trattazione di un argomento a scelta dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica.
Geografia generale ed economica	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di geografia generale ed economica.
Ragioneria e tecnica commerciale	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato.
Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti di istituzioni di diritto: economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di diritto o di economia politica o di scienza finanziaria.
Agronomia ed estimo	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri.	Prova scritta: trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato.
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: inglese, tedesco	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Chimica . . .	Insegnanti di chimica negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica.
Elettrotecnica e laboratorio	Insegnanti di elettrotecnica; laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di elettrotecnica.
Radiotecnica e laboratorio	Insegnanti di radiotecnica generale; strumenti, misure elettriche e radioelettriche; laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, costruzioni radioelettriche; tecnologie relative negli istituti tecnici industriali per radiotecnici.	Prova scritta: trattazione di un argomento di radiotecnica.
Meccanica, macchine, disegno relativo	Insegnanti di meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione a scelta del candidato di un argomento di meccanica o di macchine che comporti una prova grafica di disegno tecnico.
Telecomunicazioni, telegrafia e telefonia	Insegnanti di telecomunicazioni, telegrafia e telefonia negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di telecomunicazioni o di telegrafia o di telefonia.
Tecnologia meccanica e laboratorio	Insegnanti di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di tecnologia meccanica.
Scienze naturali e geografia	Insegnanti di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali ed uno alla geografia.
Fisica . . .	Insegnanti di fisica negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di fisica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica e pratica)
Storia e geografia	Insegnanti di storia, geografia e geografia commerciale negli istituti tecnici nautici.	Prova scritta: trattazione di un argomento di storia o di geografia a scelta del candidato.
Fisica, elementi di chimica e di macchine	Insegnanti di fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine negli istituti tecnici nautici.	Prova scritta: trattazione di un argomento di macchine o meccanica applicata.
Teoria e costruzioni delle navi	Insegnanti di teoria della nave, meccanica applicata, disegno di costruzione navale negli istituti tecnici nautici.	Prova scritta: trattazione di un argomento di teoria della nave o di costruzione della nave, a scelta del candidato.
Lettere italiane, storia ed educazione civica	Insegnanti di lettere italiane, storia ed educazione civica negli istituti tecnici femminili.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
Esercitazioni pratiche	Insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici a seconda del tipo di istituto e delle diverse specializzazioni.	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni.

(5128)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Conferma a membro della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Firenze del pubblico concorso a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

Il segretario superiore Puosi cav. Bruno, collocato a riposo in data 1° luglio 1965, viene confermato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per il Compartimento di Firenze.

Roma, addì 26 luglio 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI RUGIU

(5586)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a settanta posti di vice esperto nel ruolo tecnico, centrale e periferico, dell'agricoltura, carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, in data 24 luglio 1965, nel supplemento n. 19 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a settanta posti di vice esperto nel ruolo tecnico, centrale e periferico, dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1964.

(5927)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a cinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, in data 10 agosto 1965, nel supplemento n. 21 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a cinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 4 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 19 maggio 1964.

(5928)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.